

Regione
Toscana

Repubblica Italiana



BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Toscana

PARTE PRIMA n. 1

mercoledì, 10 gennaio 2024

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

Sommario

Sommario	2
SEZIONE I	7
TESTI COORDINATI E TESTI AGGIORNATI	8
Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).	8
SEZIONE II	18
CONSIGLIO REGIONALE	
- Ordini del giorno	19
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 668	
Reg. UE n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2022 - Tipo di operazione 4.1.1 - "Miglioramento della redditività e della competitività delle aziende agricole - agricoltura di precisione e digitale. Annualità 2022". Decreto RT n. 23680 del 25/11/2022 e s.m.i. - Graduatoria preliminare al finanziamento della domande presentate. Modifica ed integrazioni ai prece- denti Decreti n. 51 del 28/04/2023 e n. 67 del 29/05/2023. Scorrimento a seguito di attuazione della DGR n. 1320 del 13/11/2023 e Decreto RT. n. 24520 del 16/11/2023.	19
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 669	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicem- bre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione). In merito alla necessi- tà di monitorare gli alloggi edilizia residenziale pubblica sfitti.	20
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 671	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione). In merito ai Centri per uomini autori di violenza (CUAV).	21

ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 673	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito alla Toscana come luogo favorevole all'investimento estero.	
.....	22
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 675	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito al sistema hAPPyMamma.	
.....	23
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 677	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito alla qualificazione del sistema fieristico regionale.	
.....	24
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 689	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito alla necessità di assegnare contributi alle aziende sanitarie locali finalizzati al benessere dei pazienti oncologici.	
.....	25
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 694	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione).	
.....	26
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 695	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024 - 2026). In merito alle risorse per far fronte alle iniziative legislative del Consiglio regionale.	
.....	28
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 696	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali).	
.....	30

ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 697 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024).	31
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 699 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito alle iniziative di prevenzione e contrasto al disagio giovanile ed all'abbandono scolastico.	33
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 704 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito al piano faunistico venatorio regionale.	34
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 705 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito all'introduzione del salario minimo.	35
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 712 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito alla politica regionale toscana sui parchi.	38
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 713 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito al Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) ex l.r. 9/2010.	39
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 714 Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito al necessario ammodernamento delle carceri toscane.	41

<p>ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 715</p> <p>Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito all'accelerazione dei tempi di realizzazione della digitalizzazione.</p> <p>.....</p>	42
<p>ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 718</p> <p>Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). In merito alla messa a norma degli alloggi popolari non assegnati.</p> <p>.....</p>	44
<p>ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 719</p> <p>Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). Area 2 - Transizione ecologica - Progetto regionale 8 "Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità". Sostenibilità in agricoltura.</p> <p>.....</p>	45
<p>ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 720</p> <p>Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). Area 2 - Transizione ecologica - Progetto regionale 7 "Neutralità carbonica e transizione ecologica".</p> <p>.....</p>	46
<p>ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 725</p> <p>Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). Area 2 Transizione ecologica - Progetto regionale 8 "Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità". Eventi fieristici.</p> <p>.....</p>	47
<p>ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 726</p> <p>Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione). Area 4 - Progetto 14 "Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo". Museo del Fumetto.</p> <p>.....</p>	48

ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 728	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione). Area 3 Infrastrutture per una mobilità sostenibile - Progetto Regionale 11 "Infrastrutture e logistica". Variante SP 5 Montalese tratto Sant'Agostino-Montale.	
.....	49
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 729	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione). Area 5 - Inclusione e coesione - Progetto Regionale 25 "Promozione dello sport". Impianto dell'aria condizionata Palazzetto PalaCarrara.	
.....	50
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 739	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024). Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Articolo 23 della l.r. 44/2022.	
.....	51
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 742	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali).	
.....	52
ORDINE DEL GIORNO 21 dicembre 2023, n. 743	
Approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione). Area 5 - Inclusione e coesione - Progetto 17 "Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali". Enti del Terzo Settore e Misericordie.	
.....	53

SEZIONE

I

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio)”, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 20 dicembre 2023, n. 47/R, pubblicato sul BURT n. 70 del 22 dicembre 2023, parte prima.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2020, n. 23/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).

Titolo I

Disposizioni generali

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e definizioni

(articolo 4 della l.r. 62/2018)

1. Il presente regolamento dà attuazione alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del commercio).
2. Ai fini del presente regolamento, per Codice si intende la l.r. 62/2018.

Art. 2

Requisiti dei centri di assistenza tecnica e procedure per il rilascio dell'autorizzazione

(articolo 8, comma 5, della l.r. 62/2018)

1. I centri di assistenza tecnica (CAT) di cui all'articolo 8 del Codice devono avere la sede legale nel territorio regionale e disporre, in almeno un ambito provinciale, di minimo due sportelli, dislocati in comuni diversi.
2. Gli sportelli di cui al comma 1 devono garantire la propria operatività per almeno cinque giorni a settimana e svolgere l'attività in favore di tutte le imprese interessate in relazione alla propria area di operatività.
3. I CAT devono avere uno statuto che preveda il rispetto dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 e assicurare una struttura in grado di fornire qualificati livelli di prestazioni.
4. La costituzione e l'esercizio dell'attività dei CAT è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale.
5. Nella domanda per il rilascio dell'autorizzazione deve essere specificata la localizzazione degli sportelli operativi e ad essa deve essere allegato lo statuto.
6. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, previa acquisizione del parere della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) competente per territorio e, in caso di centri operanti in più province, dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana (Unioncamere Toscana). Decorso tale termine senza che la Regione si sia espressa per il diniego, la domanda si intende accolta.

7. L'autorizzazione è revocata qualora venga meno anche uno soltanto dei requisiti di cui ai commi 1, 2 e 3.

Titolo II

Commercio in sede fissa

Capo I

Autorizzazione alle grandi strutture di vendita

Art. 3

Domanda di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

(articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018)

1. La domanda di autorizzazione all'apertura, all'ampliamento della superficie di vendita e al trasferimento di sede di una grande struttura di vendita è presentata in modalità telematica al SUAP competente per territorio.

2. La domanda di autorizzazione deve essere completa della seguente documentazione:

- a) planimetria quotata dell'edificio esistente o progetto dell'edificio da realizzare, con evidenziate la superficie di vendita e quella destinata a magazzini, servizi, uffici. In caso di ampliamento, deve essere indicata la superficie già esistente e quella che si intende realizzare;
- b) planimetria quotata indicante gli spazi destinati a parcheggio e le reti viarie esistenti;
b bis) planimetria generale a scala 1:10.000 o 1:5.000 indicante l'ubicazione della struttura; (1)
b ter) dichiarazione del progettista abilitato che assevera la conformità del progetto ai requisiti di cui all'articolo 7 e il rispetto della dotazione di parcheggi; (1)
- c) *studio trasportistico sulla viabilità circostante il sito oggetto di intervento, finalizzato a verificare la sostenibilità dell'incremento di carico veicolare sulla rete stradale. Lo studio è redatto secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettere g) e h) e in conformità alle linee guida approvate con delibera della Giunta regionale. Nel caso in cui la previsione urbanistica venga realizzata per singoli stralci funzionali, la sostenibilità viabilistica deve essere valutata in relazione all'intero comparto, ambito o area di trasformazione comunque denominati e rappresentati nel piano operativo di cui all'articolo 95 della l.r. 65/2014; (2)*
- d) documentazione per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario, e di ogni ulteriore autorizzazione, nulla osta, parere o altro atto di assenso comunque denominato, necessario per il rilascio dell'autorizzazione commerciale;
- e) dichiarazione di non assoggettabilità del progetto a valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), oppure estremi del provvedimento di esclusione dell'assoggettabilità a VIA.

3. In caso di documentazione incompleta, il SUAP, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, ne richiede la regolarizzazione entro un termine adeguato e comunque non superiore a trenta giorni, informando l'interessato che la mancata regolarizzazione entro il termine stabilito comporterà il rigetto della domanda.

4. Il SUAP, entro tre giorni dal ricevimento o dall'eventuale regolarizzazione, trasmette per via telematica la domanda di autorizzazione e la documentazione di cui al comma 2, lettere a), b), b bis), b ter), c) ed e) (3) alla Regione e alla provincia o città metropolitana di Firenze competente per territorio.

5. Regione, provincia o città metropolitana di Firenze e comune provvedono all'istruttoria di rispettiva competenza.

Art. 4

Istruttoria regionale

(articolo 19, comma 6, della l.r. 62/2018)

1. L'istruttoria regionale è effettuata secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Il responsabile del procedimento regionale, individuato nel responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio, convoca una conferenza interna con le strutture regionali competenti in materia di commercio, urbanistica, viabilità e difesa del suolo, finalizzata alla definizione del parere regionale. La composizione della conferenza può essere integrata con la partecipazione di ulteriori strutture regionali in relazione alle esigenze emerse nel corso dell'istruttoria.

3. La mancata partecipazione alla conferenza interna assume valore di parere o valutazione positiva in relazione alla specifica competenza, salvo che i soggetti convocati facciano pervenire parere motivato scritto di senso contrario entro la data fissata per la riunione della conferenza stessa.

4. Della conferenza interna viene redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti, con cui si formalizza il parere regionale da esprimere nella conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, del Codice in ordine all'autorizzabilità dell'intervento.

5. L'istruttoria regionale si conclude entro la data di convocazione della conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, del Codice.

Art. 5

Convocazione della conferenza di servizi

(articolo 4, comma 2, lettera b), della l.r. 62/2018)

1. Il SUAP, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, indice la conferenza di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, del Codice, convocando i soggetti con diritto di voto e comunicando al richiedente e ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, del Codice la data di svolgimento della conferenza e le modalità con cui è possibile prendere visione della documentazione.
2. L'atto di convocazione della conferenza contiene altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale le amministrazioni coinvolte possono chiedere integrazioni documentali e chiarimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In tal caso, il SUAP trasmette al richiedente un'unica richiesta di integrazioni, dandogli un termine, non superiore a trenta giorni, per provvedere e informandolo che i termini del procedimento sono sospesi per la stessa durata.
3. La conferenza di servizi si svolge di norma presso la sede della Regione Toscana.
4. Il responsabile del procedimento regionale di cui all'articolo 4, comma 2, partecipa alla conferenza in rappresentanza della Regione.
5. Nel corso dei lavori della conferenza le amministrazioni coinvolte:
 - a) illustrano gli esiti dell'istruttoria di propria competenza con particolare riferimento:
 - 1) alla conformità del progetto alle disposizioni del Codice e del regolamento di attuazione;
 - 2) alla coerenza con gli esiti della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 26 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), ove prevista;
 - b) prendono atto della verifica effettuata dal comune circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio, ove richiesto;
 - c) acquisiscono il contributo valutativo dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, del Codice;
 - d) stabiliscono le eventuali prescrizioni cui il richiedente deve uniformarsi.
6. La determinazione conclusiva della conferenza di servizi in ordine all'autorizzabilità dell'intervento è adottata ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del Codice e, se positiva, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione che, regolarmente convocata, non ha partecipato alla conferenza, salvo che la stessa faccia pervenire il proprio motivato dissenso entro la data di svolgimento della conferenza stessa.
7. Della conferenza è redatto apposito verbale sottoscritto dai partecipanti con diritto di voto.
8. Se il progetto è assoggettato a procedura di VIA regionale, la determinazione positiva della conferenza di servizi è assunta condizionandone gli effetti all'adozione di un positivo provvedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e all'articolo 73 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)).
9. L'autorizzazione è rilasciata dal SUAP entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, il SUAP comunica al richiedente il motivato diniego. La domanda si intende accolta se, decorsi trenta giorni dalla determinazione positiva espressa dalla conferenza di servizi, il SUAP non ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e comunque nelle ipotesi di cui all'articolo 19, comma 7, del Codice.

Capo II

Disposizioni comuni per gli esercizi commerciali in sede fissa

Art. 6

Raccordi viari tra medie strutture di vendita e viabilità pubblica

(articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 62/2018)

1. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 800 metri quadrati devono essere collegate con la viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) i collegamenti fra il parcheggio destinato alla clientela e la strada pubblica o comunque di accesso devono essere indipendenti e separati da ogni altro collegamento, distinguendoli chiaramente dalle altre viabilità, anche qualora utilizzate per carico-scarico merci o riservate ai pedoni;
 - b) gli accessi alla struttura commerciale devono essere evidenziati con idonea segnaletica stradale conforme al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) al fine di essere chiaramente percepiti dai veicoli in percorrenza sulla viabilità pubblica. In prossimità degli accessi e in particolare in corrispondenza delle intersezioni deve essere garantita la distanza di visibilità per l'arresto dei veicoli impegnati in ogni tipo di manovra e per ogni condizione di aderenza;
 - c) i raggi di curvatura e le larghezze utilizzate per raccordare la viabilità pubblica con il parcheggio della struttura commerciale e/o le altre aree carrabili devono essere dimensionati in base agli effettivi ingombri dinamici dei veicoli attesi;
 - d) deve essere garantita idonea illuminazione artificiale, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente per la tipologia di strada considerata;
 - e) deve essere garantito il corretto smaltimento delle acque meteoriche incidenti sulle aree di progetto;
 - f) i collegamenti fra il parcheggio e la viabilità pubblica devono essere costituiti da almeno due varchi a senso unico indipendenti, opportunamente distanziati tra loro, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
 - g) per ogni tipo di manovra prevista in corrispondenza delle intersezioni con la strada pubblica devono essere valutati i ritardi medi di attesa nell'ora di punta della settimana tipo, anche al fine di definire il livello di servizio delle viabilità in questione.
(4) ;
 - h) qualora, in base alle valutazioni di cui alla lettera g) relative al traffico, il livello di servizio atteso delle viabilità interferenti con l'esercizio commerciale sia prossimo ad una situazione di traffico congestionato, oppure risulti inferiore al livello di

servizio (Level of Service) "E", come definito dal metodo Highway Capacity Manual (HCM), il progetto deve prevedere interventi infrastrutturali in grado di minimizzare gli impatti sulla mobilità in questione, quali dislocazione degli accessi, corsie di accumulo riservate per le svolte, corsie di decelerazione e accelerazione, intersezioni a rotatoria e/o semaforizzate.

2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare le disposizioni vigenti in materia di progettazione stradale, con particolare riferimento al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade), al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2006 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali), al d.lgs. 285/1992 e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

3. Il comune può consentire la deroga, in tutto o in parte, alle prescrizioni di cui al comma 1 qualora la media struttura sia insediata in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del Codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi, a condizione che siano verificati e documentati i requisiti di sicurezza, efficienza e funzionalità delle soluzioni progettuali alternative adottate.

Art. 7

Raccordi viari tra grandi strutture di vendita e viabilità pubblica

(articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 62/2018)

1. Le grandi strutture di vendita devono essere collegate con la viabilità pubblica nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) rispetto di tutte le condizioni previste dall'articolo 6, comma 1; (5)
- b) *per parcheggi di superficie uguale o superiore a 10.000 metri quadrati, in aggiunta a quanto previsto alla lettera a), collegamenti dei parcheggi con la viabilità pubblica, per ciascun senso di marcia, in misura di almeno uno ogni 10.000 metri quadrati di superficie destinata a parcheggio ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b).* (6)

2. La progettazione della viabilità di raccordo e dei relativi accessi deve rispettare quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, ed essere coerente con quanto stabilito dalla conferenza di copianificazione di cui agli articoli 25 e 26, comma 2, lettere a) e b), della l.r. 65/2014.

Art. 8

Dotazione di parcheggi

(articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018)

1. Per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, in aggiunta agli standard previsti dall'articolo 5, punto 2, del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 "Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150"), sono richiesti i seguenti parcheggi:

- a) per le costruzioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), parcheggi per la sosta stanziale all'interno degli edifici e nell'area di pertinenza degli stessi, nella misura stabilita dall'articolo 2, comma 2, della stessa l. 122/1989, maggiorata degli spazi per il parcheggio temporaneo dei mezzi di movimentazione delle merci;
- b) parcheggi per la sosta di relazione nella misura individuata dagli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento per ciascuna tipologia di esercizio di vendita, sia nel caso di nuova costruzione sia nel caso di nuova destinazione commerciale di edifici esistenti.

2. I parcheggi per la sosta stanziale devono essere realizzati su aree private. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta stanziale possono essere reperiti anche su aree pubbliche con esclusione delle carreggiate stradali.

3. I parcheggi per la sosta di relazione devono essere realizzati su aree private, all'interno degli edifici o nell'area di pertinenza degli stessi, oppure in altre aree o edifici a condizione che ne sia garantito l'uso pubblico nelle ore di apertura degli esercizi, ad una distanza idonea a garantire un rapido collegamento pedonale con l'esercizio commerciale.

4. Una quota pari al 10 per cento dei parcheggi per la sosta di relazione è riservata al personale dipendente.

5. In caso di ampliamento della struttura di vendita, la dimensione dei parcheggi è commisurata alla parte di superficie di vendita oggetto di ampliamento.

Art. 9

Parcheggi per gli esercizi di vicinato

(articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018)

1. Per gli esercizi di vicinato i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di superficie di vendita.

2. Il comune disciplina le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, nei seguenti casi:

- a) ubicazione dell'esercizio in zone a traffico limitato o escluso;
- b) prevalente carattere pedonale dell'utenza;

- c) aree già edificate per le quali si ritiene opportuno evitare l'attrazione del traffico veicolare;
- d) edifici esistenti già a destinazione commerciale all'entrata in vigore del presente regolamento;
- e) collocazione dell'esercizio commerciale in aree interessate da interventi di cui agli articoli 110 e 111 del Codice o da interventi di riuso o rigenerazione urbana previsti dai vigenti piani operativi;
- f) gallerie d'arte.

Art. 10

Parcheggi per le medie strutture di vendita

(articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018)

1. Per le medie strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1 metro quadrato per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.
2. Le aree esterne a parcheggio, localizzate in superficie, devono essere dotate di alberature di alto fusto di specie tipiche locali o comunque di quelle previste dai vigenti regolamenti comunali, nella misura minima di un albero ogni 100 metri quadrati di parcheggio, fatte salve particolari disposizioni di tutela storica e ambientale. Qualora al di sotto di tali aree siano presenti parcheggi interrati, in relazione allo spessore del solaio, possono essere utilizzate alberature di medio o basso fusto, arbusti, siepi ornamentali oppure fioriere.
3. Il numero di posti auto deve essere individuato in relazione alla superficie minima di parcheggio di sosta di relazione e non può essere inferiore a un posto auto ogni 25 metri quadrati di superficie a parcheggio.
4. Il comune può applicare l'articolo 9, comma 2 del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

Art. 11

Parcheggi per le grandi strutture di vendita

(articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018)

1. Per le grandi strutture di vendita i parcheggi per la sosta di relazione sono dimensionati nella misura di 2 metri quadrati per ogni metro quadrato di superficie di vendita e di 1,5 metri quadrati per ogni metro quadrato di ulteriori superfici utili coperte aperte al pubblico destinate ad attività complementari a quella commerciale, escludendo dal calcolo gli spazi destinati a corridoi, atri, percorsi di collegamento e spazi collettivi dei centri commerciali.
2. Alle grandi strutture di vendita si applica quanto previsto dall'articolo 10, commi 2 e 3, del presente regolamento.
3. Il comune può applicare l'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del presente regolamento qualora disponga di elementi circostanziati sui flussi di utenza e tenendo conto della situazione dei luoghi.

Art. 12

Caratteristiche dei parcheggi

(articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018)

1. I parcheggi degli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a 1.500 metri quadrati devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) differenziazione tra le varie aree di parcheggio per gli utenti, per il personale di servizio e per carico e scarico merci;
 - b) rispetto delle norme di sicurezza di cui al decreto del Ministero dell'interno 1° febbraio 1986 (Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili);
 - c) assenza di barriere architettoniche e posti riservati a portatori di handicap;
 - d) spazi appositi per mezzi di servizio o soccorso;
 - e) tecniche per la riduzione dell'inquinamento acustico e atmosferico;
 - f) delimitazione dei posti auto con apposita segnalazione orizzontale;
 - g) depositi carrelli localizzati tra i posti auto rapidamente raggiungibili;
 - h) transito di veicoli distanziato dall'edificio e in particolare dall'accesso dell'edificio stesso;
 - i) pavimentazione con materiali rispondenti a requisiti prefissati di resistenza e durata, privilegiando soluzioni permeabili;
 - j) pavimentazione con materiali antisdrucciolevoli;
 - k) sistemi di drenaggio rapido delle acque superficiali;
 - l) illuminazione a spettro ampio;
 - m) sistemi per la raccolta dei rifiuti;
 - n) percorsi pedonali protetti;
 - o) fermate protette per i mezzi pubblici;
 - p) parcheggi per biciclette e motocicli;
 - q) manutenzione, pulizia, agibilità ed efficienza in tutte le condizioni meteorologiche;
 - r) servizio di controllo, direzione, ricezione e manutenzione dell'area gestito da apposito personale.
2. Il comune può prevedere ulteriori caratteristiche dei parcheggi.

Art. 13

Servizi igienici per la clientela

(articolo 4, comma 2, lettera d), della l.r. 62/2018)

1. Fermi restando il numero e le caratteristiche dei servizi igienici ad uso del personale addetto previsti dalla normativa vigente, le medie e le grandi strutture di vendita devono garantire la presenza di servizi igienici a disposizione della clientela facilmente individuabili con apposite segnalazioni.
2. La misura minima dei servizi igienici di cui al comma 1 è la seguente:
 - a) per strutture con superficie di vendita compresa tra 500 e 2.500 metri quadrati, almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili;
 - b) per strutture con superficie di vendita superiore alle dimensioni di cui alla lettera a), per ogni 2.500 metri quadrati di superficie di vendita almeno un servizio igienico riservato alle donne, uno riservato agli uomini e uno per disabili, oppure un servizio igienico riservato alle donne e uno riservato agli uomini se attrezzati per disabili.
3. I servizi igienici riservati alla clientela devono essere attrezzati di fasciatoio.

Art. 14

Accessibilità agli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità

(articolo 4, comma 2, lettera e), della l.r. 62/2018)

1. Per garantire l'accesso e l'utilizzo degli esercizi commerciali da parte delle persone con disabilità, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche) e di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 luglio 2009, n. 41/R (Regolamento di attuazione dell'articolo 37, comma 2, lettera g), e comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio in materia di barriere architettoniche".

Capo III

Interventi di rivitalizzazione di aree commerciali

Art. 15

Concertazione per gli interventi di rivitalizzazione commerciale finanziati con quote di oneri di urbanizzazione

(articolo 4, comma 2, lettera j), della l.r. 62/2018)

1. Ai sensi dell'articolo 102, comma 4, della l.r. 65/2014, la definizione degli interventi cui destinare le quote di oneri di urbanizzazione specificamente finalizzate alla rivitalizzazione di aree commerciali, quali centri commerciali naturali, centri storici e aree mercatali, è effettuata mediante procedure concertative, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Codice.
2. Per le finalità di cui al comma 1 il comune, previa predisposizione di un quadro conoscitivo:
 - a) definisce gli obiettivi specifici da perseguire;
 - b) individua i soggetti beneficiari;
 - c) redige i verbali della concertazione, da allegare agli atti.

Titolo III

Manifestazioni fieristiche

Capo I

Manifestazioni fieristiche

Art. 16

Requisiti per l'attribuzione della qualifica internazionale alle manifestazioni fieristiche

(articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018)

1. La manifestazione fieristica è qualificata internazionale quando è registrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) in caso di autorilevazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da Accredia o da un organismo europeo equivalente:
 - 1) la provenienza dall'estero di almeno il 15 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
 - 2) la provenienza dall'estero di almeno l'8 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori;
 - b) in caso di certificazione del dato relativo agli espositori e ai visitatori mediante organismi di certificazione riconosciuti da Accredia per l'applicazione della norma ISO 25369-2008:
 - 1) la provenienza dall'estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
 - 2) la provenienza dall'estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.

Art. 17

Requisiti per l'attribuzione della qualifica nazionale alle manifestazioni fieristiche

(articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018)

1. La manifestazione fieristica è qualificata nazionale quando nelle ultime due edizioni si è registrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) la provenienza di espositori, diretti e indiretti, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero degli espositori totali;
 - b) la provenienza di visitatori, generici e professionali, da almeno sei regioni italiane diverse dalla Toscana in misura superiore alla metà del numero dei visitatori totali;
 - c) la provenienza dall'estero di almeno il 10 per cento di espositori, diretti e indiretti, sul numero totale degli espositori;
 - d) la provenienza dall'estero di almeno il 5 per cento di visitatori, generici e professionali, sul numero totale dei visitatori.
2. Il soggetto organizzatore attesta nella SCIA i requisiti posseduti, sulla base delle rilevazioni e di altri elementi, tra cui il catalogo ufficiale degli espositori presenti alle due ultime edizioni.

Art. 18

Rilevazione e certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche

(articolo 4, comma 2, lettera f) della l.r. 62/2018) (7)

1. *Ai fini dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate dall'Unione delle Fiere Internazionali (U.F.I.), gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori e ai visitatori.*
2. *La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse ed è effettuata da organismi di certificazione accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA).*
3. *L'autodichiarazione dei dati è effettuata sulla base delle schede di rilevazione di cui all'allegato 2 all'intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 6 febbraio 2014 (Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica).*
4. *Per le finalità di cui al comma 1, l'autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi deve essere effettuata a ogni edizione di manifestazione fieristica nel corso del periodo di svolgimento della stessa, deve essere ultimata entro quaranta giorni dal termine della manifestazione ed è condizione per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica.*
5. *Le schede di rilevazione di cui al comma 3 sono inviate in via telematica al SUAP entro dieci giorni dalla conclusione della rilevazione e da questo trasmesse in via telematica al competente Settore della Giunta regionale entro i successivi dieci giorni.*

Art. 19

Manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali alla prima edizione

(articolo 81, comma 4, della l.r. 62/2018)

1. La manifestazione fieristica alla prima edizione è qualificata internazionale o nazionale quando si verifica una delle seguenti ipotesi:
 - a) si prevede la sussistenza dei requisiti di cui rispettivamente agli articoli 16 e 17 ed è organizzata in quartieri fieristici aventi i requisiti corrispondenti alla qualifica;
 - b) l'iniziativa deriva da altra manifestazione già qualificata a livello equivalente a quello richiesto.
2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), l'organizzatore allega alla SCIA l'elenco dettagliato e completo di indirizzo degli espositori di cui si prevede la partecipazione, sottoscritto dal rappresentante legale.
3. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), l'organizzatore allega alla SCIA la documentazione comprovante la derivazione da altra manifestazione.

Art. 20

Requisiti per l'attribuzione della qualifica regionale alle manifestazioni fieristiche

(articolo 81, comma 3, della l.r. 62/2018)

1. La manifestazione fieristica è qualificata regionale qualora nell'ultima edizione si sia registrata almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) provenienza di oltre la metà degli espositori da province diverse da quella in cui ha sede la manifestazione e almeno un decimo di questi da province non limitrofe;
 - b) partecipazione di almeno cento espositori di prodotti o servizi che non siano di provenienza esclusiva dal comprensorio provinciale in cui ha sede la manifestazione.
2. Nella SCIA il soggetto organizzatore attesta i requisiti posseduti sulla base del catalogo ufficiale degli espositori presenti all'ultima edizione svoltasi. In mancanza del catalogo, l'organizzatore presenta l'elenco, completo di indirizzo e recapito telefonico, degli espositori presenti all'edizione immediatamente precedente, sottoscritto dal rappresentante legale.

Art. 21

Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni internazionali (articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018)

1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale deve avere i seguenti requisiti:
 - a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - b) disponibilità di parcheggi esterni;

- c) sicurezza degli impianti con particolare riferimento a: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, areazione e illuminazione;
- d) sale convegni;
- e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
- f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
- g) servizi bancari;
- h) servizi di ristoro;
- i) servizio stampa;
- j) pronto soccorso;
- k) servizi di sicurezza;
- l) spedizioniere;
- m) centro affari (servizio informazioni; reception operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export; assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali);
- n) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
- o) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche;
- p) sistemi informatizzati.

2. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

Art. 22

Requisiti dei quartieri fieristici per manifestazioni nazionali

(articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018)

1. Il quartiere fieristico in cui si svolgono manifestazioni fieristiche con qualifica nazionale deve avere i seguenti requisiti:
 - a) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;
 - b) disponibilità di parcheggi esterni;
 - c) sicurezza degli impianti, con particolare riferimento a: dotazione di impianti e di servizio antincendio, criteri per il materiale di allestimento, unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza, servizio di vigilanza, impianti termici, areazione, illuminazione;
 - d) sale convegni;
 - e) servizi di prenotazione turistica e ricettiva;
 - f) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;
 - g) servizi bancari;
 - h) servizi di ristoro;
 - i) servizio stampa;
 - j) pronto soccorso;
 - k) servizi di sicurezza;
 - l) servizio informazioni (elenco espositori per settore merceologico, interesse commerciale, provenienza, programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa, personal card);
 - m) statistiche inerenti le manifestazioni fieristiche.
2. Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i servizi di cui al comma 1 possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

Art. 23

Aree o edifici temporaneamente adibiti a spazi fieristici

(articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018)

1. Possono essere temporaneamente adibiti a spazi fieristici aree ed edifici che non hanno come finalità esclusiva la realizzazione di manifestazioni fieristiche, quali aree e immobili di particolare pregio storico, architettonico, centri storici, piazze, parchi e strutture ricettive, oppure spazi appositamente attrezzati quali tensostrutture e similari.
2. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche negli spazi di cui al comma 1 avviene nel rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità.

Art. 24

Controllo dei requisiti dei quartieri fieristici

(articolo 83, comma 1, della l.r. 62/2018)

1. Fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia igienico-sanitaria, di sicurezza e di agibilità, il quartiere fieristico che non risulta conforme ai requisiti previsti dal presente regolamento può continuare a ospitare le manifestazioni internazionali e nazionali se il soggetto che ne ha la disponibilità, a qualunque titolo, presenta, entro sessanta giorni dall'accertamento effettuato dal comune, un progetto di adeguamento ai suddetti requisiti, specificando la durata dei lavori e la data della loro conclusione.

2. La conformità ai requisiti di cui al comma 1 deve essere raggiunta entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di presentazione del progetto di adeguamento. Decorso inutilmente tale termine, nel quartiere fieristico non potranno svolgersi manifestazioni con qualifiche per le quali il quartiere non risulta conforme ai requisiti suddetti.

Art. 25

Calendari fieristici

(articolo 85 della l.r. 62/2018) (8)

1. Le domande di inserimento nei calendari ufficiali delle manifestazioni fieristiche sono presentate al SUAP dai soggetti organizzatori in modalità telematica, utilizzando esclusivamente la modulistica unificata regionale.
2. Ai fini della predisposizione del calendario fieristico nazionale di cui all'articolo 85, comma 5 del Codice, i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di svolgimento.
3. Entro il termine perentorio del 15 maggio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, la competente struttura della Giunta regionale, previa approvazione del dirigente responsabile, trasmette al coordinamento interregionale l'elenco delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali che saranno organizzate in Toscana, con l'indicazione dei seguenti dati:
 - a) soggetto organizzatore;
 - b) denominazione;
 - c) qualifica;
 - d) sede;
 - e) periodo di svolgimento;
 - f) settori merceologici.
4. Il calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali è pubblicato sul sito internet della Conferenza delle Regioni all'indirizzo web www.regioni.it entro il mese di luglio dell'anno antecedente a quello di svolgimento, previa presa d'atto da parte della Conferenza stessa.
5. Ai fini della redazione del calendario fieristico regionale i comuni trasmettono alla competente struttura della Giunta regionale le domande di inserimento relative a tutte le manifestazioni fieristiche, anche regionali o prive di qualifica, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di svolgimento.
6. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche programmate per l'anno successivo è approvato con atto del dirigente responsabile della competente struttura della Giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno e di seguito pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT). Fino all'approvazione del calendario regionale, la competente struttura regionale, su istanza motivata dei soggetti organizzatori, può valutare l'opportunità di procedere alla modifica dei dati soggetti ad iscrizione.
7. Anche successivamente alla pubblicazione del calendario regionale sul BURT, ai soli fini promozionali e pubblicitari, può essere richiesto al coordinamento interregionale l'aggiornamento dei dati contenuti nel calendario nazionale pubblicato ai sensi del comma 4.

Art. 26

Settori di specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche

(articolo 4, comma 2, lettera i) della l.r. 62/2018) (9)

1. Per la classificazione merceologica delle manifestazioni fieristiche sono individuati i seguenti settori merceologici:
 - a) 1. Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia;
 - b) 2. Food, Bevande, Ospitalità;
 - c) 3. Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte;
 - d) 4. Servizi Business, Commercio;
 - e) 5. Costruzioni, Infrastrutture;
 - f) 6. Viaggi, Trasporti;
 - g) 7. Sicurezza, Antincendio, Difesa;
 - h) 8. Formazione, Educazione;
 - i) 9. Energia, Combustibili, Gas;
 - j) 10. Protezione dell'ambiente;
 - k) 11. Stampa, Packaging, Imballaggi;
 - l) 12. Arredamento, Design d'interni;
 - m) 13. Casalinghi, Giochi, Regalistica;
 - n) 14. Bellezza, Cosmetica;
 - o) 15. Real Estate, Immobiliare;
 - p) 16. Automobili, Motocicli;
 - q) 17. Chimica;
 - r) 18. Elettronica, Componenti;
 - s) 19. Industria, Tecnologia, Meccanica;
 - t) 20. Aviazione, Aerospaziale;
 - u) 21. IT e Telecomunicazioni;
 - v) 22. Salute, Attrezzature ospedaliere;

- w) 23. *Ottica;*
- x) 24. *Gioielli, Orologi, Accessori;*
- y) 25. *Tessile, Abbigliamento, Moda;*
- z) 26. *Trasporti, Logistica, Navigazione;*
- aa) 27. *Campionarie Generali.*

Titolo IV
Disposizioni transitorie e finali

Capo I
Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

Disposizioni transitorie in materia di autorizzazione alle grandi strutture di vendita

1. Le domande di autorizzazione alle grandi strutture di vendita in corso di istruttoria alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono esaminate secondo le norme vigenti al momento della loro presentazione.

Art. 28

Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° aprile 2009, n. 15/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 "Codice del commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti");
- b) il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 novembre 2006, n. 50/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 "Disciplina del settore fieristico").

Note

- 1. Lettera inserita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.
 - 2. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.
 - 3. Parole così sostituite con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 1.
 - 4. Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 2.
 - 5. Parole soppresse con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.
 - 6. Lettera così sostituita con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 3.
 - 7. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 4.
 - 8. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 5.
 - 9. Articolo così sostituito con d.p.g.r. 20 dicembre 2023, n. 47/R, art. 6.
-

SEZIONE II



II



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 668 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024);

Visto, in particolare, l'articolo 36 (Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche alla l.r. 86/2014. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 44/2022);

Presto atto che, con l'intervento operato con il sopracitato articolo 32 della l.r. 48/2023, si procede a modificare l'articolo 5 della l.r. 44/2022 eliminando le parti relative al raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca, per recuperare spazi a nuovo debito regionale e finanziare interventi immediatamente cantierabili, fermo restando l'interesse della Regione alla realizzazione del raddoppio, oggetto da molti anni di una serie di aggiornamenti che ne hanno prorogato le previsioni di avvio e conclusione;

Considerato che, il sopracitato raddoppio risulta funzionale a favorire lo sviluppo economico dell'area interessata e, conseguentemente, dell'intera Regione, in quanto una rete ferroviaria strutturata ed efficiente, oltre a facilitare il trasporto delle persone, è essenziale per incoraggiare gli investimenti e la mobilità sostenibile, ridurre il traffico stradale e le emissioni di gas serra;

Valutato che appare pertanto stringente, ferme restando le contingenti necessità, ripristinare alla prima occasione utile le risorse finalizzate al raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca, investimento strategico per i collegamenti tra la costa toscana e l'area fiorentina, mediante il reperimento di idonee fonti di finanziamento;

Impegna
la Giunta regionale

a ripristinare, mediante il reperimento di idonee fonti di finanziamento, i contributi necessari a finanziare il raddoppio della tratta ferroviaria Pistoia-Lucca, investimento strategico per i collegamenti tra la costa toscana e l'area fiorentina e funzionale ad incentivare la mobilità sostenibile ed il complessivo sviluppo economico regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 669 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito alla necessità di monitorare gli alloggi edilizia residenziale pubblica sfitti.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

Premesso che

- il DEFR è il principale documento economico della finanza regionale, contenente le linee programmatiche e i piani di investimento futuri;
- il patrimonio di edilizia residenziale pubblica (ERP) toscano ammonta a 5.872 edifici, per un totale di quasi 50 mila alloggi, la metà dei quali costruiti prima del 1970, mentre l'8 per cento è stato realizzato dopo il 2000. Gli alloggi in costruzione a fine 2021 erano 29;
- dai dati del report “Abitare 2023” gli alloggi sfitti/non occupati erano, nel 2022, 4.563, e rappresentavano il 9 per cento del patrimonio alloggi. Quello di Massa-Carrara si confermava il Lode con la percentuale più elevata alloggi ERP sfitti (circa 14 per cento), seguito da quelli di Pistoia, Prato, Pisa, Empolese-Valdelsa e Siena (tutti tra il 12 e l'11 per cento). Circa 1/4 degli alloggi sfitti si trova nel Lode di Firenze, il 15 per cento in quello di Pisa, l'11 per cento in quello di Massa Carrara e il 10 per cento in quello di Livorno.
- il tasso di soddisfazione annuale della domanda è stato, nel 2022, pari al 4,8 per cento.

Considerato che l'edilizia pubblica è un pilastro dello stato sociale, fondamentale per il sostegno e l'emancipazione delle famiglie che hanno difficoltà a sostenere i costi del mercato abitativo;

Considerato altresì che all'interno dell'obiettivo 2 “contrastare il disagio abitativo” contenuto all'interno del progetto regionale 24 “Edilizia residenziale pubblica – disagio abitativo” si sottolinea la necessità di attivare linee di intervento legate alla manutenzione straordinaria degli immobili;

Tutto ciò premesso;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a migliorare l'azione programmatica degli 11 ambiti Lode e l'azione gestionale delle corrispondenti 11 aziende, in stretta sinergia con i comuni e a monitorare gli alloggi ERP sfitti in attesa di manutenzione per rispondere tempestivamente alle esigenze abitative della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 671 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito ai Centri per uomini autori di violenza (CUAV).

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

Premesso che:

- il DEFR è il principale documento economico della finanza regionale, contenente le linee programmatiche e i piani di investimento futuri;
- i Centri per uomini autori di violenza (CUAV) sono strutture che appartengono al sistema dei servizi anti violenza, pubblici e privati, e realizzano programmi di trattamento per autori di violenza. I programmi di trattamento hanno l'obiettivo di modificare comportamenti violenti e prevenire la recidiva, favorendo l'acquisizione di consapevolezza, promuovendo relazioni improntate sul rispetto reciproco e avendo attenzione prioritaria alla sicurezza delle donne e delle/i loro figlie/i di uomini violenti;
- gli uomini che effettuano l'accesso a un CUAV non rappresentano esclusivamente coloro che agiscono violenza e che hanno deciso di intraprendere un percorso perché hanno raggiunto la consapevolezza di aver bisogno di un aiuto per innescare un processo di cambiamento; ma sono piuttosto, per la maggior parte, gli uomini che, intercettati in qualche modo da uno degli attori della rete anti violenza o sulla spinta di partner, ex partner, familiari e amici, intraprendono un percorso;
- nel 2021 gli uomini che si sono rivolti ai CUAV sono stati solamente 172, un numero decisamente basso se paragonato alle 2.972 donne che nel solo 2021 si sono rivolte ai CAV regionali, indicatore questo di un lungo lavoro ancora da fare.

Considerato che all'interno del progetto regionale 26 “Politiche per la salute” si illustrano le azioni e le procedure a livello regionale volte a rispondere al fenomeno della violenza di genere;

Tutto ciò premesso,

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad aumentare il numero dei centri di ascolto per uomini autori di violenze (CUAV), ad oggi presenti sul territorio in modo non omogeneo. Prevedere una maggiore diffusione dei CUAV sull'intero territorio costituirebbe un valido incentivo per iniziare o continuare un percorso di recupero, specialmente per quegli autori di violenza che hanno oggettivi problemi di spostamento e di conciliazione con il lavoro;

a monitorare il tasso di abbandono degli autori di violenza ai percorsi di recupero con specifici report in modo da controllare il fenomeno e poterlo arginare con azioni mirate di recupero ed arginare il fenomeno della violenza recidiva.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 673 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFRR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito alla Toscana come luogo favorevole all’investimento estero.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFRR” 2024. Approvazione).

Premesso che:

- il DEFRR è il principale documento economico della finanza regionale, contenente le linee programmatiche e i piani di investimento futuri;
- all’interno dell’obiettivo 1 “Rilanciare la competitività del sistema territoriale della Toscana” attraverso l’attrazione degli investimenti del Progetto regionale 5 “Politiche per l’attrazione degli investimenti e per il radicamento delle aziende multinazionali”, si fa riferimento alla necessità promuovere l’immagine della Toscana come luogo favorevole all’investimento estero, attraverso attività di promozione e comunicazione, favorendo l’insediamento di nuove attività economiche attraverso l’animazione dell’offerta territoriale, la valorizzazione delle opportunità di insediamento sul territorio regionale e la promozione e ricerca diretta di nuovi investitori (lead generation);

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente la Giunta regionale

a stilare un Protocollo d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri per il consolidamento e l’attrazione degli investimenti esteri in Toscana. Tale protocollo, non solo dovrà agire sulla “retention”, ovvero il mantenimento delle attività già presenti nel territorio regionale, al fine di favorire nuovi investimenti attraverso un dialogo continuativo con gli investitori e la valorizzazione delle imprese estere presenti, ma favorire l’ingresso di nuovi investitori.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 675 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFRR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito al sistema hAPPyMamma.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFRR” 2024. Approvazione).

Premesso che il DEFRR è il principale documento economico della finanza regionale, contenente le linee programmatiche e i piani di investimento futuri;

Considerato che:

- all’interno del progetto regionale 26 “politiche per la salute”, nell’ambito del percorso di diagnosi prenatale e agli screening neonatali si fa riferimento al sistema hAPPyMamma ;
- hAPPyMamma è una applicazione che nasce per facilitare l'accesso e l'utilizzo dei servizi per la gravidanza, il parto ed il primo anno di vita del bambino.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente la Giunta regionale

a migliorare la funzionalità dell’applicazione hAPPyMamma nella sezione prenotazione CUP on line per prenotare visite ed esami previsti nel libretto di gravidanza, frequentemente oggetto di disservizi.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 677 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito alla qualificazione del sistema fieristico regionale.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

Premesso che il DEFR è il principale documento economico della finanza regionale, contenente le linee programmatiche e i piani di investimento futuri;

Considerato che:

- il Progetto regionale 2 si rivolge al “Consolidamento della produttività e competitività delle imprese, transizione al digitale, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo, collaborazione”;
- l’obiettivo 8 del Progetto regionale 2 è volto a “Qualificare il sistema fieristico regionale”.

Verificato:

- che Internazionale Marmi e Macchine, con sede a Carrara (MS) e Arezzo Fiere (AR) hanno necessità di rivedere i loro piani industriali;
- che per Firenze Fiera si prevede l’ingresso di soci privati e la riformulazione dei patti parasociali.

Tutto ciò premesso, considerato e verificato,

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a farsi parte attiva per sostenere la ripresa delle tre società fieristiche della Regione Toscana;

a velocizzare i processi di sviluppo delle società fieristiche promuovendo azioni e cronoprogrammi per avere un concreto sviluppo delle stesse.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 689 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito alla necessità di assegnare contributi alle aziende sanitarie locali finalizzati al benessere dei pazienti oncologici.

Il Consiglio regionale

Vista deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione);

Premesso che il DEFR è il principale documento economico della finanza regionale, contenente le linee programmatiche e i piani di investimento futuri;

Considerato che il Progetto regionale 26 "Politiche per la salute" dovrebbe tenere adeguatamente in conto l'obiettivo di garantire il diritto alla salute anche nelle zone periferiche e marginali, come previsto nella legge regionale 40/2015;

Tutto ciò visto, premesso, verificato e considerato:

Impegna il Presidente e la Giunta regionale

ad erogare contributi economici alle Aziende sanitarie locali a favore dei cittadini residenti in Toscana che si trovino in una delle seguenti condizioni:

1. cittadini affetti da patologie oncologiche che necessitano di trattamenti medici, clinici, di laboratorio, chirurgici e radioterapici presso strutture sanitarie regionali, le cui patologie sono certificate dai responsabili dei centri di riferimento oncologici o di strutture a valenza regionale o da altro dirigente sanitario da essi delegato;
2. pazienti in lista di attesa per trapianto di organi solidi o di midollo, che si sottopongono a tipizzazioni tissutali, a trapianti, a controlli periodici ed a interventi e ricoveri conseguenti ad eventuali complicanze;
3. cittadini affetti dalle suddette patologie che intendano sottoporsi a cure di estetica oncologica, dedicarsi alla bellezza anche durante la malattia e restituire a loro stessi un'immagine di positività. Tutto ciò agevolando l'acquisto di termocuffie, parrucche e tutti i prodotti che aiutino a migliorare l'immagine del paziente, anche mediante l'apertura di ambulatori di estetica oncologica nei diversi presidi ospedalieri del territorio della Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 694 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2024. Approvazione).

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- la Fondazione Maria Assunta in Cielo Onlus (MAIC) è un ente senza scopo di lucro che si occupa di creare strutture e fornire servizi riabilitativi da destinare al sostegno di persone con disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e alle loro famiglie, rappresentando uno dei centri riabilitativi maggiormente specializzati sul territorio regionale;
- la suddetta Fondazione MAIC è accreditata presso la Regione Toscana per l'erogazione di prestazioni riabilitative in regime di convenzione ai sensi della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), oltre che per la Comunità alloggio protetta – Casa famiglia ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato).

Preso atto che a seguito della pandemia da COVID-19, molti soggetti gestori delle strutture residenziali e semiresidenziali contrattualizzate che erogano prestazioni per soggetti disabili hanno dovuto affrontare ed affrontano tuttora rilevanti difficoltà in termini finanziari ed economici – tra le quali anche la stessa Fondazione MAIC – e che per questo motivo le suddette strutture hanno ricevuto ristori economici dedicati da parte della Regione, oltre alla corresponsione delle tariffe stabilite contrattualmente, proprio per fronteggiare i maggiori oneri sostenuti in particolare nella gestione della residenzialità;

Ricordato che la Regione con delibera della Giunta regionale 4 maggio 2020, n. 571 (Protocollo operativo per il rispetto delle disposizioni per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla riapertura delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 26 aprile 2020), ha destinato risorse pari a euro 3 milioni per l'organizzazione degli interventi necessari alla gestione in sicurezza della fase di riapertura dei centri semiresidenziali per persone con disabilità;

Ricordato altresì che:

- con delibera della Giunta regionale 23 gennaio 2023, n. 53 (Disposizioni in merito alle prestazioni delle Residenze Sanitarie Assistenziali dal 1° gennaio al 30 giugno 2023), la Regione ha stanziato euro 4,7 milioni per le residenze sanitarie assistenziali toscane per le maggiori spese sostenute a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19 quali sanificazione degli ambienti, acquisto dei dispositivi di protezione individuali, messa in sicurezza di ospiti e operatori, in coerenza con quanto previsto dal Ministero della Salute in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19;
- con delibera della Giunta regionale 28 agosto 2023, n. 1007 (Disposizioni inerenti alle strutture Residenze Sanitarie per Disabili “RSD” e Comunità Alloggio Protette “CAP” con riferimento alle prestazioni rese in alcuni mesi degli anni 2022 e 2023), la Regione ha stabilito di integrare le maggiori spese sostenute dalle strutture residenze sanitarie per disabili (RSD) e Comunità alloggio Protette (CAP), per il periodo dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, a causa dell'incremento dei costi dovuto dalla pandemia da COVID-19, oltre a prevedere una quota integrativa giornaliera di euro 4,00 per posto letto alle RSD e alle CAP che operano in regime di convenzione con il sistema sanitario nazionale.

Rilevato che, da quanto si apprende da notizie a mezzo stampa, la Fondazione MAIC ha avviato la richiesta di cassa integrazione per 130 dipendenti “prima di procedere al licenziamento di almeno 30 dipendenti a tempo indeterminato, oltre a interrompere quelli a tempo determinato assunti” (Fonte: <https://www.reportpistoia.com/pistoia-cassa-integrazione-per-130-dipendenti-della-maic/>);

Considerato che:

- la Regione è ben consapevole del fondamentale ruolo che in particolare le RSA, le RSD e la CAP ricoprono per i pazienti e i loro familiari, fornendo servizi e ospitalità sia in formula diurna che residenziale e somministrando quotidianamente servizi e cure il cui obiettivo è dare la possibilità a chi ha abilità differenti di costruire un progetto di vita basato sulla cura del sé e sull'autonomia, riducendo i disagi e i disturbi legati alla disabilità;
- la Fondazione MAIC, oltre a rappresentare un punto di riferimento storico per l'ambito sociosanitario del territorio della Provincia di Pistoia, può vantare di essere un'eccellenza a livello regionale grazie all'unicità delle competenze che esprime e della rilevanza per la soddisfazione dei bisogni riabilitativi dei pazienti, con particolare riferimento al territorio pistoiese.

Dato atto che, successivamente ai citati atti assunti dalla Giunta regionale in merito ai ristori COVID e al sostegno per il settore delle RSA e RSD è emersa, anche alla luce delle difficoltà rappresentate dalla Fondazione MAIC, la necessità di un ulteriore approfondimento in merito alle maggiori spese sostenute e in particolare dai centri diurni per disabili durante la pandemia, al fine di predisporre interventi analoghi anche per questa tipologia di operatori;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi affinché:

- venga intrapresa, anche attraverso un coinvolgimento diretto degli operatori, una ricognizione puntuale sui maggiori costi sostenuti per voci di spesa COVID dai centri diurni per disabili, i quali hanno continuato a erogare le prestazioni anche presso il domicilio dei propri assistiti;
- sia valutata con urgenza, in analogia con quanto intrapreso negli anni a supporto delle RSA, RSD e CAP, la predisposizione di un ulteriore intervento di sostegno economico in loro favore, con particolare riguardo alla Fondazione MAIC Onlus e alla garanzia di continuità delle attività da essa erogate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 695 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026).

OGGETTO: In merito alle risorse per far fronte alle iniziative legislative del Consiglio regionale.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Visto, in particolare, l'articolo 16 della l.r. 1/2015 che dispone in merito al “Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale”;

Preso atto che tale articolo, nel dettaglio, prevede quanto segue:

- “1. Nell'ambito della propria autonomia contabile, il Consiglio regionale può istituire nel proprio bilancio un fondo speciale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di sua esclusiva iniziativa di cui si preveda il perfezionamento nel corso dell'esercizio finanziario e che siano destinati a produrre effetti finanziari negli esercizi considerati nel bilancio di previsione.
2. La deliberazione del Consiglio regionale con cui è approvato il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale provvede alla determinazione del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento, distinto tra parte corrente e in conto capitale.”.

Preso atto che tale previsione, anche in seguito ad indicazioni, emerse nel corso del tempo, nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, dispone che il fondo speciale per il finanziamento delle leggi di iniziativa consiliare sia allocato direttamente sul bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale;

Valutato che, al fine di semplificare le procedure per l'utilizzo delle risorse destinate alla copertura degli oneri delle leggi di iniziativa consiliare e, in particolare, anche al fine di dare seguito alle raccomandazioni avanzate dalla Corte dei conti (cfr. Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana, Relazione sulla copertura delle leggi di spesa 2022), sia opportuno procedere alla riallocazione del predetto fondo speciale non più sul bilancio del Consiglio regionale bensì, come già fatto in passato, direttamente sul bilancio regionale; “

Considerato che, a tal fine, si rende necessario operare quanto prima, di concerto con la Giunta regionale, una modifica legislativa al sopracitato articolo 16 della l.r. 1/2015;

Ritenuto che, nelle more di tale modifica, sia comunque opportuno assicurare al Consiglio regionale un'adeguata dotazione di risorse sul bilancio regionale per far fronte ai provvedimenti legislativi di iniziativa assembleare;

Impegna
la Giunta regionale

a destinare per l'anno 2024, anche mediante l'utilizzo di risorse provenienti da precedenti accantonamenti, quali, ad esempio, quelle derivanti dall'emendamento prot. 0015845/19-12-2023 n. 9, alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 (Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026), un'adeguata dotazione finanziaria del bilancio regionale, pari a 600.000,00 euro, per far fronte agli oneri dei provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare.

Si impegna

di concerto con la Giunta regionale, a predisporre, entro il 31 gennaio 2024, una specifica proposta di legge di modifica della l.r. 1/2015 avente i contenuti richiamati in narrativa.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE

Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 696 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali).

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali);
- in particolare, l'articolo 2 che dispone in merito ai comuni interessati prevedendo che "Le misure finanziarie di cui alla presente legge si applicano ai comuni individuati dal Commissario delegato con ordinanza 15 novembre 2023, n. 98, come integrata dall'ordinanza del medesimo Commissario 1° dicembre 2023, n. 108 e successive modifiche ed integrazioni".

Preso atto che con la delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 si è proceduto ad estendere gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza, adottata con la delibera del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023, al territorio delle Province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023;

Considerato che appare pertanto essenziale rendere applicabili le misure della l.r. 51/2023 sia ai predetti territori, sia ai territori di ulteriori province che hanno riscontrato danneggiamenti dal maltempo;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi affinché le misure della l.r. 51/2023 possano applicarsi al complesso dei comuni interessati appartenenti alle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, di Massa-Carrara e Lucca, nonché a quelli che, localizzati in altre province, hanno comunque subito danneggiamenti in seguito ai recenti eventi emergenziali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 697 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 (Legge di stabilità per l'anno 2024);

Premesso che:

- la medicina basata sul valore "Value Based Healthcare" (VHBC), dove per valore si intende il miglior rapporto possibile tra il risultato ottimale delle cure, ossia il ripristino del massimo stato di salute possibile, e la spesa sostenuta per generare quel risultato, è una metodologia utilizzata nei sistemi sanitari, anche molto diversi tra loro, dal sistema privato americano e olandese a sistemi con maggior peso pubblico come in Svezia;
- il numeratore di questa equazione è specifico per ogni condizione clinica e strettamente correlato alle conoscenze scientifiche, mentre il costo totale al denominatore viene misurato non sul singolo intervento, bensì sull'intero ciclo di cure;
- la medicina basata sul valore si fonda sul concetto fondamentale che, per migliorare la qualità delle cure mantenendone la sostenibilità economica, si rende necessario ridefinire il concetto di una sana competizione in sanità, allineandola intorno all'obiettivo di massimizzazione del valore per il paziente; all'aumentare di tale valore si assiste ad un miglioramento della sostenibilità economica in sanità, ed a trarne i benefici sono tutte le parti interessate.

Considerato che:

- i sistemi sanitari si trovano oggi a gestire la complessa sfida di rispondere ai bisogni assistenziali della popolazione, evitando di aumentare ulteriormente i costi e garantendo qualità e innovazione;
- l'allungamento della vita e l'aumento dell'incidenza delle malattie croniche sono tra i più importanti fattori socio-demografici che mettono in grande difficoltà i sistemi sanitari di tutto il mondo, organizzati per far fronte a episodi acuti e non attrezzati per una presa in carico del paziente a lungo termine;
- l'Italia è il paese con l'età media più alta e la regione Toscana risulta essere, da anni, tra le regioni italiane con popolazione più anziana.

Sottolineato che:

- nel difficile contesto che stiamo vivendo, dove la necessità di superare le problematiche legate all'aumento dei costi si somma ad una economia stagnante, dove in sanità si riscontrano sempre più spesso difficoltà a pianificare in modo efficace i bilanci di spesa, il valore VHBC sta emergendo come un concetto, forse l'unico, che tutti gli stakeholder in sanità possono abbracciare: provider, pazienti, contribuenti e politici, tutti perseguono, intatti, il medesimo obiettivo, ovvero quello di migliorare gli esiti di salute nel modo più efficiente possibile;
- il passaggio dalla "Evidence based medicine" alla VHBC, oltre ad introdurre un metro di giudizio basato sulle aspettative del paziente, dilata l'orizzonte temporale di riferimento non limitandosi alla fase acuta di ogni singolo episodio clinico ma estendendosi verso uno spazio di valutazione più ampio, adeguato a misurare gli esiti nel lungo periodo;
- se da una parte è evidente che le organizzazioni sanitarie, in modo più o meno sistematico, conducono già azioni di monitoraggio di variabili per finalità cliniche (outcome) e gestionali (costi), attraverso l'approccio VHBC, esiti e costi vengono ad essere rapportati, per la prima volta, nella definizione di una misura, sintetica e strutturata, in grado di dimensionare il concetto di valore evitando l'astrattezza dello stesso.

Tenuto conto che questo nuovo modello organizzativo della sanità che va a pagare con la fiscalità generale non più i servizi, le prestazioni, ma il "Valore" di un percorso clinico, (Valore inteso come esiti misurati+esperienza del paziente fratto costi), potrà emergere un merito di squadra da ricompensare, nel giusto modo, secondo le dinamiche di una sana ed utile competizione tesa a difendere il diritto costituzionale alla salute;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
Il Presidente della Giunta regionale
e
si impegna

a valutare percorsi specifici finalizzati alla messa a terra di un progetto di riordino della sanità verso il modello di medicina basata sul “Valore” fondato sul passaggio da una logica basata sui volumi di attività delle prestazioni erogate ad una logica centrata sui risultati in termini di ritorno di salute dei pazienti, confrontati con i costi, diretti ed indiretti, sostenuti per ottenerli.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 699 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito alle iniziative di prevenzione e contrasto al disagio giovanile ed all'abbandono scolastico.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione);

Premesso che:

- il Documento di economia e finanza regionale è il principale documento economico della finanza regionale, contenente le linee programmatiche ed i piani di investimento futuri;
- nell'Area 4-Istruzione, ricerca e cultura, all'interno del Progetto 12, denominato "Successo scolastico, formazione di qualità ed educazione alla cittadinanza", sono previsti cinque obiettivi raggiungibili attraverso iniziative finalizzate a promuovere la funzione delle istituzioni scolastiche in un'ottica formativa e sociale, quale, ad esempio, gli interventi per la presa in carico di soggetti a rischio di abbandono scolastico contenuti all'interno dell'obiettivo 1;
- nell'Area 5-Inclusione e coesione, all'interno del Progetto 16, denominato "Lotta alla povertà ed alla inclusione sociale", sono previsti progetti relativi all'inclusione sociale e, nello specifico, azioni di supporto per lo sviluppo e la gestione delle attività del Terzo Settore;
- nella medesima Area, il Progetto 25, denominato "Promozione dello sport", si pone l'obiettivo di orientare le politiche verso l'evoluzione ed il consolidamento del ruolo sociale dell'attività sportiva e motorio-ricreativa, e di individuare nel diritto alla pratica sportiva uno dei principali fattori individuali di benessere fisico e psicologico, oltre al mezzo attraverso il quale si realizzano obiettivi sociali, politici e culturali.

Considerato che:

- la pandemia da COVID-19 ha purtroppo acuito problematiche sociali che già coinvolgevano le fasce più giovani della popolazione: l'abbandono scolastico in Toscana, seppur sotto la media nazionale, riguarda ancora troppi studenti, con una percentuale significativa che supera abbondantemente il 10 per cento della popolazione studentesca;
- le cronache regionali riportano con preoccupante frequenza episodi di devianza giovanile, che talvolta trascendono in fenomeni di violenza e criminalità, sotto la dizione di "baby gang".

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a sostenere e promuovere le iniziative del Terzo settore volte al contrasto del disagio giovanile ed all'abbandono scolastico.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 704 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito al piano faunistico venatorio regionale.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione);

Premesso che:

- il Documento di economia e finanza regionale è il principale documento economico della finanza regionale, contenente le linee programmatiche ed i piani di investimento futuri;
- all'interno dell'obiettivo 8 "Equilibrio faunistico del territorio", contenuto all'interno del Progetto regionale 27 "Interventi nella Toscana diffusa, nelle aree interne e nei territori montani", si fa riferimento a molteplici interventi in materia faunistico-venatoria, senza però fare richiami relativi all'approvazione del Piano faunistico venatorio.

Considerato che il Piano faunistico venatorio è lo strumento di pianificazione mediante il quale vengono stabiliti gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di gestione del territorio agricolo-forestale, destinato alla protezione della fauna e, contemporaneamente, alla caccia programmata, nonché necessario ad individuare le tipologie d'intervento utili per l'attuazione degli stessi obiettivi;

Ricordato che in data 22 dicembre 2022 il Consiglio regionale ha approvato l'ordine del giorno n. 327, collegato alla deliberazione n. 110 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2023. Approvazione.) - In merito al piano faunistico venatorio regionale, che impegnava la Giunta regionale a "velocizzare l'iter di predisposizione e approvazione del Piano faunistico venatorio affinché si arrivi alla discussione in aula entro la prossima estate";

Evidenziato che ad oggi il Piano faunistico venatorio non risulta ancora all'esame del Consiglio regionale;

Tutto ciò premesso;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a velocizzare l'iter di predisposizione ed approvazione del Piano faunistico venatorio affinché si arrivi alla sua discussione in aula entro il giugno 2024.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 705 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito all'introduzione del salario minimo.

Il Consiglio regionale

Vista la Costituzione della Repubblica Italiana, e in particolare l'articolo 1 e l'articolo 36;

Vista la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239 (Programmi regionale di sviluppo 2021-2025), e in particolare l'allegato A;

Vista la mozione n. 1365, approvata nella seduta del Consiglio regionale del 13 settembre 2023 (In merito all'approvazione della proposta di legge C. 1275 relativa all'istituzione del salario minimo) e la relativa nota di attuazione pervenuta in data 23 novembre 2023;

Considerato che:

- o il primo principio supremo della Costituzione è sancito dall'articolo 1, comma 1: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.";
- o l'articolo 36, comma 1, della Costituzione, stabilisce che "Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa";
- o il nostro ordinamento giuridico manca della nozione di "salario minimo orario". Secondo la giurisprudenza, tale vuoto, da un lato offre il vantaggio di ancorare la retribuzione del lavoratore subordinato ad un criterio fisso, generale e revisionabile nel tempo, dall'altro appare eccessivamente rigido e come tale inadeguato a rappresentare il corrispettivo, sia pur minimo, di prestazioni lavorative che possono assumere contenuti e valori diversi. Il vuoto normativo viene colmato – in parte – dall'articolo 2099, comma 2, del Codice civile, attribuendo alla contrattazione collettiva nazionale il compito di fissare la misura minima della retribuzione dovuta dal datore di lavoro al lavoratore subordinato, in modo da poter soddisfare non solo l'interesse meramente individuale del singolo lavoratore, bensì collettivo, cioè di un intero gruppo professionale;
- o nel Programma di governo regionale per la XI legislatura 2020-2025 è riportato: "Per raggiungere una buona e piena occupazione sarà essenziale investire sui settori oggi in grado di creare occupazione, puntare sull'economia verde e i green jobs, incentivando le assunzioni di aziende che rispettano l'ambiente e le sue risorse, che investono sulle tecnologie di impresa innovative e al tempo stesso danno un contributo significativo alla crescita e alla competitività.";
- o con la risoluzione del Consiglio regionale 27 luglio 2023, n. 239, è stato approvato il Programma regionale di sviluppo 2021-2025, nel cui allegato A, al paragrafo "Il rischio di una polarizzazione della società" è riportato: "La stagnazione e successiva flessione del PIL per occupato si è tradotta in un minore contributo del reddito primario alla formazione del reddito disponibile. Il primo è il reddito generato dall'impiego dei fattori produttivi, quello cioè che origina direttamente dalla partecipazione al processo produttivo sotto varie forme (come dipendente, che viene remunerato attraverso i salari e stipendi, i dividendi distribuiti ai soci, gli utili derivanti da vendite di beni e servizi delle imprese individuali etc...), mentre il secondo è quello utilizzabile dagli individui e dalle famiglie a fini di consumo o risparmio, dopo il pagamento delle imposte ed i trasferimenti a carico dello Stato e degli enti pubblici. L'evoluzione del reddito primario è stata, nel periodo che precede il COVID19, prima a bassa crescita e poi declinante; conseguentemente, il reddito disponibile ha visto diminuire il proprio potere d'acquisto: i toscani a fine 2019 disponevano di circa 2mila euro l'anno in meno a testa di reddito disponibile rispetto a dieci anni prima.". Mentre al paragrafo "Rilancio della produttività" è riportato: "Per intensificare la crescita occorre, in termini molto generali, riportare la produttività del lavoro almeno su livelli medi europei - sfruttando anche le potenzialità che la IV rivoluzione industriale è in grado di offrire - attraverso un significativo rilancio degli investimenti privati oltre che di quelli pubblici, rafforzando il

capitale umano oltre a quello produttivo. Questo obiettivo va declinato insieme alla crescita dei salari reali e della buona occupazione, intendendo con ciò quella né precaria né atipica, per evitare che il maggiore reddito conseguente ad una crescita della produttività non sia adeguatamente distribuito anche ai lavoratori. Profitti e salari devono crescere assieme, eliminando la parte inaccettabile della disuguaglianza che deriva da distorsioni di mercato ed estrazioni di rendite.”;

- o nell'allegato A del Documento di economia e finanza regionale 2023 - Modifiche alle Note di Aggiornamento priorità per il 2023, al progetto regionale 19 “Diritto e qualità del lavoro” è riportato: “Alla luce di tale scenario, l'obiettivo del Progetto sarà quello di fronteggiare le difficoltà attuali, sostenendo le crisi aziendali, salvaguardando i livelli occupazionali ed i redditi da lavoro, unitamente alla definizione di una strategia di più ampio respiro, in sinergia con le altre politiche regionali, in grado di promuovere la creazione di occupazione nuova e di qualità, sia dipendente che autonoma, e che sia inclusiva per le categorie maggiormente vulnerabili ed a rischio di esclusione lavorativa e sociale. Saranno promosse misure per l'attivazione di percorsi integrati di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro, che contemplino un efficace accompagnamento delle lavoratrici e dei lavoratori nei percorsi di ricollocazione professionale ed azioni di adeguamento delle competenze professionali alle necessità attuali e, soprattutto, prospettiche del sistema economico dall'altro, nell'ottica di una transizione ecologica e digitale dell'economia; incentivi all'occupazione in favore dei datori di lavoro privati per l'assunzione di specifiche categorie di lavoratori ed a sostegno di situazioni di crisi aziendali.”.

Evidenziato che:

- o con il termine inflazione si indica l'aumento prolungato, generale dei prezzi di beni e servizi in un determinato periodo di tempo, generando una diminuzione del potere d'acquisto della moneta. Essa deriva dall'aumento dei prezzi delle materie prime, dall'aumento dei prezzi dei prodotti agricoli o dall'aumento dei costi di produzione. L'aumento dei prezzi diminuisce la quantità di beni o servizi acquistabili a parità di reddito, ad esempio: il potere di acquisto di 7 euro oggi è inferiore al loro potere nel 2013. Ma non solo, l'inflazione influisce anche sui mutui a tasso variabile. Infatti, con l'aumento dei tassi di interesse conseguente all'inflazione, aumenta anche l'importo della rata da pagare, ma il valore del debito non cambia. Diversamente è per coloro che hanno un tasso fisso che pagano ogni mese una rata dello stesso importo;
- o l'ISTAT ha comunicato “che nel mese di settembre 2023 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (al lordo dei tabacchi) ha registrato un aumento dello 0,2 per cento su base mensile ed un incremento del 5,3 per cento su base annua (da +5,4 per cento del mese precedente)”;
- o l'inflazione annua, calcolata sempre dai dati ISTAT, per il periodo gennaio-dicembre 2022 per l'indice FOI senza tabacchi, ha una variazione media pari all'8,1 per cento; il periodo gennaio-settembre 2023 vede una variazione media pari al 7,3 per cento. Tale dato è ancora più significativo se si considera il dato pluriennale.

Preso atto che:

- o alla Regione Toscana preme il diritto al lavoro, all'occupazione, alla qualità del lavoro ed alla giusta retribuzione, tanto da attivare specifici progetti e stanziare appositi fondi incentivando le aziende private;
- o in quest'ottica, la Regione ha approvato la legge regionale 23 febbraio 2023, n. 7 (Disposizioni in materia di linee guida per l'individuazione delle esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”);
- o in particolare, tale modifica normativa ha inserito l'articolo 6 bis nella l.r. 18/2019, prevedendo che le esigenze sociali di cui all'articolo 30, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che ispirano i criteri di aggiudicazione da prevedere nei bandi, siano stabilite attraverso linee guida approvate con deliberazione della Giunta regionale;
- o sempre con il medesimo articolo si è disposto che “Le esigenze sociali del comma 1 rispondono anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti del soggetto aggiudicatario”;
- o in data 13 settembre 2023 il Consiglio regionale ha approvato la mozione n. 1365, con la quale impegna la Giunta “ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento, affinché venga approvata con urgenza, per le motivazioni precedentemente enunciate, la proposta di legge C. 1275 relativa all'introduzione del salario minimo”.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
la Giunta regionale

ad attivarsi al fine di emanare celermente le linee guida di cui all'articolo 6 bis, comma 1, della l.r. 18/2019, finalizzate a stabilire le "esigenze sociali", per come richiamate in narrativa, e rispondenti anche alla necessità di garantire un livello retributivo, adeguato ed attuale, dei lavoratori dipendenti dei soggetti aggiudicatari.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 712 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito alla politica regionale toscana sui parchi.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione);

Considerato che, sempre più frequentemente, nel corso dei lavori del Consiglio regionale e della commissione competente, sono emerse gravi criticità circa la gestione della maggior parte dei parchi toscani, causata da una scarsa o tardiva programmazione come dimostrato dal forte ritardo nell’approvazione di alcuni bilanci e degli iter di pianificazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a riferire, per mezzo di un’apposita informativa, su quali iniziative si intendono intraprendere al fine di garantire una revisione complessiva della “Governance” dei parchi alla luce delle difficoltà riscontrate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 713 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito al Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA) ex l.r. 9/2010.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- o la Commissione europea ha avviato due procedure di infrazione: la procedura di infrazione n. 2014/2147 (con riferimento al materiale particolato PM₁₀) e la procedura di infrazione n. 2015/2043 (per le violazioni del valore limite del biossido di azoto NO₂), ormai in fase di ricorso;
- o con la legge regionale 10 dicembre 2019, n. 74 (Disposizioni urgenti per il rispetto nel territorio della Toscana degli obblighi previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente), sono state introdotte, nelle more della revisione del Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), misure urgenti, rafforzative delle azioni dello stesso PRQA, da adottarsi con deliberazione della Giunta regionale, previo parere vincolante della commissione consiliare competente; tali misure prevedono, in particolare, l'istituzione di zone di limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti nei territori dei comuni nei quali risulta superato il valore limite relativo al biossido di azoto.

Considerato che la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che l'Italia è venuta meno agli obblighi imposti, avendo superato, nelle zone interessate dal ricorso, in maniera sistematica e continuata, dal 2008 al 2017, i valori limite, giornaliero ed annuale, applicabili alle concentrazioni di PM₁₀, evidenziando, tra l'altro, che il superamento risulta “tuttora in corso”; inoltre, con la stessa sentenza la Corte di giustizia ha accertato che l'Italia è venuta meno anche all'obbligo di adottare misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite per il PM₁₀ in tali zone e, in particolare, piani per la qualità dell'aria che prevedano misure appropriate affinché il superamento dei valori limite sia il più breve possibile;

Evidenziato che:

- o la Regione Toscana è coinvolta nella procedura citata per il superamento del limite giornaliero di PM₁₀ nella zona IT0907 “Prato-Pistoia”, che, tuttavia, risulta conforme ai limiti previsti dalla normativa europea dal 2018, e nella zona “Valdarno pisano e piana lucchese” che, invece, continua a registrare superamenti;
- o in particolare, nell'ultima edizione del progetto PATOS, è stato rilevato che la sorgente “combustione di biomasse” presso la stazione di Lucca-Capannori dà un contributo del 53 per cento durante i giorni di superamento, con valori di picco che raggiungono i 70 µg/m³ e con andamento temporale caratterizzato da una fortissima stagionalità, che comporta valori molto elevati durante la stagione fredda e che tendono a zero durante l'estate;
- o il PRQA redatto ai sensi della legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la tutela della qualità dell'aria ambiente) attualmente in vigore è stato approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 luglio 2018, n. 72, e stante la validità di anni due, risulta scaduto;
- o la Giunta regionale ha dato avvio il 13 marzo 2023 all'iter per la formazione del nuovo PRQA.

Ritenuto quindi necessario procedere tempestivamente ad una sua revisione, al fine di introdurre misure di rafforzamento, così da garantire il rispetto dei valori limite, con particolare riferimento alle aree oggetto di procedure di infrazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a velocizzare la procedura per l'approvazione del nuovo Piano regionale per la qualità dell'aria, così come previsto dall'articolo 48 dello Statuto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 714 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFR" 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito al necessario ammodernamento delle carceri toscane.

Il Consiglio regionale

Premesso che l'Area 5, denominata "Inclusione e Coesione" della deliberazione in titolo, prevede il riconoscimento della piena parità di trattamento, in tema di assistenza sanitaria, degli individui liberi e degli individui detenuti, internati o in misura di sicurezza giudiziaria";

Considerato che:

- o come confermato da numerosi studi, la qualità delle strutture detentive incide sulle condizioni psicofisiche del detenuto e, più queste sono rispettose della dignità della persona, minore ne sarà l'impatto negativo, tanto che a questo principio sono ispirati l'articolo 6 dell'Ordinamento penitenziario e l'articolo 6 del regolamento esecutivo dell'Ordinamento penitenziario, che si riferiscono alle caratteristiche generali dei locali di detenzione, siano essi deputati alla vita del singolo o allo svolgimento di attività comuni;
- o le carceri toscane mostrano diffuse e note criticità di livello strutturale e logistico; a ciò si aggiunge l'annoso problema della sovrappopolazione carceraria, seppur diminuita dopo la condanna inflitta all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per trattamenti inumani e degradanti (violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani).

Ritenuto che interventi di natura strutturale, finalizzati al miglioramento degli edifici carcerari, siano fondamentali per migliorare le condizioni lavorative del personale, amministrativo ed operativo, della Polizia penitenziaria, che si trova a dover operare nei medesimi ambienti, in condizioni peraltro di carenza di personale;

Evidenziato che:

- o nel recente passato, con l'emergenza sanitaria legata all'epidemia da COVID-19, le condizioni all'interno delle strutture penitenziarie sono sensibilmente peggiorate a causa dei protocolli di sicurezza ed anti contagio ed alle limitazioni poste agli spostamenti;
- o da anni l'Italia mostra numeri importanti, e preoccupanti in relazione ai suicidi di personale di Polizia penitenziaria e detenuti, che negli anni scorsi è risultato essere il più alto tra i paesi occidentali.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Ministero della giustizia, al fine di predisporre un piano regionale di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema carcerario toscano, valutando altresì la realizzazione di nuove e più moderne strutture che permettano la chiusura ed il cambio di destinazione di alcune di quelle attuali, obsolete o, comunque non più funzionali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 715 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito all'accelerazione dei tempi di realizzazione della digitalizzazione.

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il divario digitale, meglio conosciuto come “Digital Divide”, è il divario esistente tra chi ha effettivo ed adeguato accesso alle tecnologie dell'informazione, come personal computer e rete internet, e chi invece ne è escluso in modo parziale, se non totale, o ha comunque maggiori difficoltà ad accedervi;
- nel 2015 il Governo italiano ha approntato una strategia per la banda ultralarga, con l'obiettivo di colmare il ritardo digitale del nostro paese, sul tema delle infrastrutture di interconnessione, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, che dovevano essere raggiunti nel 2020.

Considerato che:

- la grave crisi sanitaria legata alla diffusione del COVID-19 nel nostro paese in corso da ormai dal 2020 ha comportato un notevole ricorso alla rete ed alle tecnologie informatiche, in particolare per la modalità di lavoro da remoto (cd. Smart working) e per la Didattica a distanza (DAD), acuendo tutte quelle situazioni dove il Digital Divide era presente;
- sia nel breve che nel medio-lungo periodo, la disponibilità di infrastrutture digitali adeguate ed accessibili per cittadini ed imprese risulta essere fondamentale ed improcrastinabile, sia per lo sviluppo economico e sociale delle comunità, sia in termini di uguaglianza: lavoro, studio, amministrazione digitale necessitano di infrastrutture informatiche adeguate e competitive.

Rilevato che:

- gran parte del territorio regionale toscano è, sì cablato con fibra ottica, ma tuttavia non sono poche le aree che presentano criticità nell'accesso veloce ad internet, nel captare canali del servizio pubblico o nel registrare un'adeguata ricezione dei segnali della rete mobile, ed è compito della Regione e degli enti locali attivarsi, per quanto di loro competenza, per ridurre questo divario digitale;
- in particolare, molteplici sono le segnalazioni ricevute in tal senso dal Difensore civico regionale: montagna aretina, località dell'Amiata e della Val d'Orcia, appennino pistoiese, Isola d'Elba (ed altre), grossetano (area di Scansano), Garfagnana e Lunigiana, sono i territori che risultano maggiormente colpiti.

Ricordato che:

- il divario digitale comporta evidenti problematiche di disuguaglianza sociale, economica e culturale, che nascono spesso su situazioni già esistenti, le quali quindi si vanno ad aggravare, contribuendo ad essere motivo di spopolamento di certe aree;
- nel Programma regionale di sviluppo 2015-2020, con il progetto “Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione” la Regione Toscana si dava come obiettivo di dotare il territorio di adeguate infrastrutture tecnologiche basate sul digitale, con priorità all'implementazione della banda ultralarga per cittadini, imprese e pubblica amministrazione;
- in risposta all'interrogazione scritta 24 luglio 2017, n. 1142, la Giunta affermava di voler “infrastrutturare, entro il 2020, tutto il territorio toscano con la priorità per le zone in cui sono maggiormente presenti le aziende che rappresentano i principali utilizzatori di servizi ultraveloci”.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a velocizzare, anche con il coinvolgimento dei soggetti gestori, il potenziamento delle reti telematiche e delle infrastrutture informatiche al servizio di cittadini, imprese e pubblica amministrazione nelle aree evidenziate, al fine di ridurre il divario digitale sul territorio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 718 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFRR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: In merito alla messa a norma degli alloggi popolari non assegnati.

Il Consiglio regionale

Valutato che il contesto socio economico attuale è particolarmente fragile e sempre più sono le persone e le famiglie che hanno difficoltà economiche, anche gravi, o che addirittura precipitano nella così detta soglia di povertà;

Tenuto conto che, rispetto alla tenuta di una economia familiare o personale, la variabile preponderante non è il reddito in senso assoluto, ma questo in relazione al dover sostenere l'affitto o il mutuo dell'abitazione principale;

Preso atto:

- che nel territorio regionale è sempre più crescente il numero di sfratti per morosità incolpevole;
- che sono migliaia gli aventi diritto alla casa popolare che non trovano una risposta positiva alla loro legittima aspettativa.

Considerato:

- che in Toscana ci sono 49.579 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP);
- che di questi sopra citati circa 4.000 (erano 3.631 a dicembre del 2022), vale a dire più del 7 per cento del totale, risulta non assegnato poiché non a norma;
- che il costo medio di intervento per la messa a norma degli alloggi non assegnati viene stimato in una cifra che si aggira tra i 20 ed i 25 mila euro.

Valutato che se venissero assegnati tutti i 4.000 alloggi ERP attualmente vuoti, considerando una media di tre persone ad alloggio, troverebbero una soluzione abitativa oltre 10 mila persone;

Impegna
il Presidente e la Giunta regionale

a costituire un tavolo permanente con gli enti competenti;

a fissare un cronoprogramma per finanziare la messa a norma degli alloggi popolari non assegnati;

a richiedere anche l'intervento del Governo nazionale valutando la opportunità di utilizzare le risorse dei fondi di coesione e sviluppo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 719 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: Area 2 – Transizione ecologica – Progetto regionale 8 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”. Sostenibilità in agricoltura.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione);

Considerata l’Area 2 – Transizione ecologica;

Visto il Progetto regionale 8 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”;

Considerato che il primo anno della nuova Politica Agricola Comune (Pac) 2023-2027, ha impattato fortemente sulle imprese agricole, anche toscane, in maniera importante e che, stando ai dati forniti da importanti associazioni di rappresentanza dell’agricoltura, le preoccupazioni sugli impegni, come la condizionalità rafforzata e sociale, sono state confermate, così come quelle sulla riduzione delle risorse, più o meno intorno al 15-20 per cento in meno rispetto alla precedente programmazione;

Sottolineato che gli ecoschemi, misure a finalità agro-climatiche ambientali, che sono potenzialmente un’opportunità per gli agricoltori, non si sono rivelate tali a causa degli impedimenti di carattere agronomico che mal si conciliano con le direttive previste;

Preso atto che per avere queste risorse gli agricoltori hanno dovuto aderire alle suddette misure, sobbarcandosi dei nuovi oneri a seconda dell’accesso, quindi degli ettari o dei capi dichiarati, per avere un contributo;

Considerato che i primi dati relativi alle domande presentate, pur non ufficiali e non completi, già dicono che ci saranno meno aziende beneficiarie della Pac;

Tenuto conto del rischio che una politica agricola che impone più vincoli e mette a disposizione meno risorse, provochi una disaffezione degli agricoltori;

Impegna
la Giunta regionale

a tutelare le aspettative e le istanze che arrivano dal mondo della produzione, pur dentro il quadro di riferimento europeo, e a impegnarsi per recuperare le risorse perdute a sostegno dell’attività agricola, nell’interesse primario del principale artefice della sostenibilità in agricoltura, vale a dire l’agricoltore.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 720 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFRR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: Area 2 - Transizione ecologica - Progetto regionale 7 “Neutralità carbonica e transizione ecologica”.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFRR” 2024. Approvazione);

Considerata l'Area 2 Transizione ecologica;

Visto il Progetto regionale 7 “Neutralità carbonica e transizione ecologica”;

Considerato che la mobilità elettrica rappresenta un'opportunità sempre più importante per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e per la transizione verso un sistema energetico più sostenibile;

Preso atto che, stando ai dati dell'Automobile club Italiano, al 31 dicembre 2021, sono 15.098 i mezzi completamente elettrici in Toscana, di cui 10.482 auto, su un totale di quasi 3,6 milioni di veicoli;

Ricordato che attualmente sul territorio regionale si stanno implementando stazioni di ricarica per le auto elettriche, che però risultano ancora poco diffuse e bisognose di incentivi al fine di incentivarne l'uso;

Evidenziato che la Regione Toscana, molto sensibile alle politiche ambientali per la riduzione delle emissioni inquinanti, potrebbe avviare politiche incentivanti al fine di diffondere la rete di ricarica sul territorio e anche sulle autostrade per garantire le lunghe percorrenze in Toscana;

Sottolineato che le politiche regionali in atto per incentivare l'utilizzo di autoveicoli elettrici possono essere ancor più potenziate, provando a garantire una copertura capillare sul territorio toscano di infrastrutture di ricarica e, di conseguenza, un'adeguata autonomia di spostamento per gli autoveicoli elettrici;

Impegna
la Giunta regionale

a stanziare ulteriori risorse dirette all'incentivazione della mobilità elettrica, individuale e collettiva, implementando di concerto con gli enti locali la diffusione di colonnine elettriche di ricarica, nei punti di distribuzione carburanti già esistenti e in quelli di nuova costruzione, all'interno dei parcheggi pubblici e della pubblica amministrazione.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 725 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: Area 2 Transizione ecologica — Progetto regionale 8 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”. Eventi fieristici.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione);

Considerata l’Area 2 Transizione ecologica;

Visto il Progetto regionale 8 “Sviluppo sostenibile in ambito rurale e agricoltura di qualità”;

Considerato che le fiere sono manifestazioni che evidenziano gusti, abitudini di consumo e di vita, produzioni di una zona, ma anche i riflessi dell’economia mondiali, in cui il commercio e gli stili di vita sono inseriti;

Sottolineato che le fiere sono parti fondamentali della città e dei paesi, del vivere sociale della nostra società; nei comuni sono espressione della cultura e della tradizione dei territori nonché un fattore di coesione sociale. Attraverso gli eventi turistici la promozione e la valorizzazione delle produzioni locali viene sostenuta l’economia locale, incoraggiando la sostenibilità alimentare attraverso il consumo di prodotti a chilometro zero.

Preso atto che la Regione Toscana intende “agire per creare nuove opportunità di mercato per gli agricoltori toscani e per l’industria agro-alimentare, valorizzando e promuovendo sul mercato regionale, nazionale ed internazionale, i prodotti toscani di qualità”;

Considerato che tra gli obiettivi della Regione vi è quello di “qualificare il sistema fieristico regionale”.

Tenuto conto che le Strade del Vino rappresentano, in raccordo con gli altri, lo strumento adeguato per veicolare la tipologia di eventi sopra ricordati;

Impegna la Giunta regionale

ad adoperarsi mediante interventi, concreti e strutturali, al fine di consolidare e promuovere la conoscenza della qualità delle produzioni agroalimentari toscane, incentivando i comuni con meno di 5 mila abitanti a favorire eventi fieristici come strumento per rafforzare l’immagine percepita dal territorio e favorirne il suo sviluppo economico e sociale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 726 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: Area 4 - Progetto 14 “Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”. Museo del Fumetto.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione);

Considerata l’Area 4 - Progetto 14 “Valorizzazione e promozione della cultura, fra tradizione e sviluppo innovativo”;

Accertato che a Lucca, dal 1993, si svolge Lucca Comics & Games, fiera internazionale dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi (di ruolo, da tavolo, di carte), ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, che si svolge nei giorni tra fine ottobre e inizio novembre, considerata la più importante rassegna italiana del settore, prima d’Europa e seconda al mondo, dopo il Comiket di Tokyo;

Preso atto che il Museo del fumetto e dell’immagine è stato un museo di Lucca, situato nell’ex caserma Lorenzini in piazza San Romano 4, nato da un’idea dello studioso di fumetti e direttore editoriale Gianni Bono, aperto al pubblico nel 2002;

Ricordato che nel 2014 il museo venne chiuso in previsione di un cambio di gestione;

Considerato che il livello culturale, artistico, turistico raggiunto da Lucca Comics & Games, con la relativa diffusione della cultura fumettistica, rende improcrastinabile il ritorno della presenza stabile di un’istituzione museale;

Acclarato che il Comune di Lucca ha presentato un progetto per la realizzazione del nuovo Museo del Fumetto, un’esposizione permanente che sarà situata nel cuore dell’area nord-est del complesso dell’ex Manifattura tabacchi di Lucca.

Evidenziato che il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha definito il progetto del Museo del Fumetto, presentato dal Comune di Lucca, “un investimento importante”, allo scopo di far diventare Lucca sempre di più, ogni giorno dell’anno, la capitale del fumetto, dichiarando altresì l’intenzione di offrire un forte aiuto in tal senso. all’amministrazione comunale;

Preso atto delle parole del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che intervenendo all’inaugurazione di Lucca Comics and Games 2023 ha affermato: “Prendo un impegno con Lucca, dobbiamo creare un luogo che durante tutto l’anno, e non solo nei giorni di ottobre e novembre, dia il senso che Lucca è la città del game e dei comics. Penso non a un museo, ma a una sorta di centro permanente per esposizioni e proiezioni, per scrivere un capitolo della storia della cultura della Toscana. Un impegno che prendo a un anno da un altro appuntamento per Lucca, per la Versilia e per la Toscana: il centenario di Giacomo Puccini”.

Impegna la Giunta regionale

a contribuire finanziariamente alla progettazione e alla realizzazione del Museo del Fumetto.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 728 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione).

OGGETTO: Area 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile - Progetto Regionale 11 “Infrastrutture e logistica”. Variante SP 5 Montalese tratto Sant’Agostino-Montale.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFR” 2024. Approvazione);

Considerata l’Area 3 – Infrastrutture per una mobilità sostenibile - Progetto Regionale 11 “Infrastrutture e logistica”;

Preso atto che la Regione Toscana proseguirà l’attività di coordinamento relativa alle progettazioni e all’appalto delle opere, di competenza degli enti locali, ed il sostegno attraverso il cofinanziamento di interventi sulla viabilità locale tramite specifici accordi o accordi di programma;

Considerato che con l’articolo 10 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 31, si stabiliva che, per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla SP 5 Montalese nel tratto Sant’Agostino – Montale, “la Giunta regionale, previa stipula di specifico accordo con gli enti competenti alla realizzazione degli interventi, è autorizzata ad erogare un contributo straordinario fino all’importo massimo di euro 175.000,00 per l’anno 2022”;

Considerato, inoltre, che con delibera della Giunta regionale 7 marzo 2022, n. 246, la Giunta regionale decideva di approvare lo schema di Accordo tra Regione Toscana e Provincia di Pistoia per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della variante alla Strada Provinciale (SP) 5 “Montalese” nel tratto Sant’Agostino – Montale;

Preso atto che, ad oggi, risulta redatto e depositato il progetto preliminare di detta Variante e che è stato raggiunto un accordo ulteriore sul tracciato che dovrà seguire nella conferenza di co-pianificazione tra Regione Toscana, Provincia di Pistoia, Comune di Pistoia e Comune di Montale;

Preso atto, infine, che le ultime modifiche a suddetto tracciato saranno riportate nella fase progettuale successiva, e che il progetto esecutivo sarà necessario al fine di intercettare i finanziamenti necessari alla realizzazione dell’opera;

Impegna la Giunta regionale

a prevedere uno stanziamento straordinario congruo, nella prima variazione di bilancio utile, a favore della Provincia di Pistoia al fine di procedere alla realizzazione del progetto esecutivo della Variante alla SP 5 nel tratto Sant’Agostino – Montale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 729 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2024. Approvazione).

OGGETTO: Area 5 – Inclusione e coesione - Progetto Regionale 25 “Promozione dello sport”. Impianto dell’aria condizionata Palazzetto PalaCarrara.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale “DEFER” 2024. Approvazione).

Considerata l’Area 5 – Inclusione e coesione – Progetto Regionale 25 “Promozione dello sport”;

Preso atto che la Regione Toscana intende “Realizzare nuovi impianti sportivi pubblici e/o adeguare gli impianti sportivi esistenti e le loro attrezzature, mediante il sostegno a soggetti pubblici toscani, al fine rendere le strutture maggiormente fruibili attraverso opere di messa a norma, innovazione tecnologica, miglioramento del risparmio energetico, riduzione di impatto ambientale, accessibilità”;

Considerato che il Palazzetto PalaCarrara, situato a Pistoia e di proprietà comunale, viene utilizzato dalla squadra di basket Pistoia Basket 2000, iscritta al campionato italiano di basket “LBA” - Lega Basket Serie A, campionato che richiede precisi adeguamenti normativi e infrastrutturali, e dalla squadra Futsal di calcio a 5, ma soprattutto è utilizzato da tanti ragazzi e ragazze per lo sport giovanile;

Considerato inoltre che il Comune di Pistoia ha già investito numerose risorse nella manutenzione, ristrutturazione e nell’efficientamento energetico della struttura al fine di mantenerla all’avanguardia per supportare al meglio le esigenze degli sportivi e dei fruitori;

Preso atto che il Palazzetto necessita della realizzazione dell’impianto di condizionamento;

Impegna
la Giunta regionale

a prevedere, nella prima variazione di bilancio utile, uno stanziamento straordinario di euro 500.000,00 a favore del Comune di Pistoia al fine di concorrere al completamento dell’impianto di ventilazione mediante la realizzazione dell’impianto di condizionamento del palazzetto dello sport di Pistoia “PalaCarrara”.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 739 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024).

OGGETTO: Contributo a favore delle famiglie con figli minori disabili. Articolo 23 della l.r. 44/2022.

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024);

Considerato che il capo I della l.r. 49/2023 è volto a prevedere una serie di nuovi finanziamenti e contributi per interventi di diversa natura, considerati, già in preambolo, "opportuni";

Richiamate la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023) che all'articolo 23 prevede l'istituzione di un contributo annuale "una tantum" per il 2023 pari a euro 700,00, a favore delle famiglie con figli minori disabili;

Considerato come:

- i fondi, che attingevano alla missione di cui allo stesso articolo 23, comma 6, si sono presto esauriti, lasciando inevase molte domande di nuclei familiari che, pur possedendo i requisiti, si sono trovate escluse;
- quanto accaduto ha mostrato la necessità di garantire una disponibilità e continuità di fondi sufficienti a coprire tutte le domande. Occorre uno strumento di natura normativa, a sé stante o parte di altra fonte, che possa fornire una tale assicurazione.

Tutto ciò premesso e considerato;

Impegna
Il Presidente e la Giunta regionale

a trasformare l'attuale articolo 24 della l.r. 44/2022 in uno strumento normativo che permetta la continuità della misura e la garanzia di adeguati fondi, svincolando il contributo dai limiti di bilancio, rendendo così possibile, ogni anno, soddisfare tutte le richieste che, avendo i requisiti necessari, sono presentate.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 742 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali).

Il Consiglio regionale

Vista la legge regionale 29 dicembre 2023, n. 51 (Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Regione Toscana colpiti dai recenti eventi emergenziali), con la quale si prevede uno stanziamento finanziario straordinario regionale al fine di consentire un immediato avvio del ritorno alle normali condizioni di vita;

Premesso che

- ad inizio novembre 2023 il ciclone Ciaran, uno dei più potenti che abbia mai colpito l'Europa, il cui passaggio ha dato vita a fenomeni meteorologici innaturali per l'area mediterranea, ha provocato violenti temporali, fortissimi venti con alluvioni che hanno seminato morte e causato centinaia di milioni di danni in molte aree della nostra regione;
- l'acqua piovana non è riuscita a defluire causando l'allagamento di strade, negozi, scantinati, garage e abitazioni e di conseguenza provocando ingenti danni a cittadini, commercianti, imprenditori ed alla rete infrastrutturale al punto da non rendere percorribili alcune arterie del territorio toscano;
- il Governo ha esteso lo stato di emergenza nazionale a ben sette province della Toscana rimanendo escluse altre realtà tra cui alcuni territori della Provincia di Arezzo sui quali si è abbattuta una tromba d'aria che ha provocato danni a numerose abitazioni, con alberi caduti e cavi elettrici rotti.

Considerato opportuno destinare le risorse disponibili ai cittadini ed alle imprese che hanno subito danni da questi eventi atmosferici avversi;

Impegna

Il Presidente e la Giunta regionale

ad attivarsi, in tempi celeri, affinché la Regione possa destinare adeguate risorse, anche per ristorare i danni subiti da cittadini ed imprese in quella circostanza temporale, ai territori delle province escluse, per motivi burocratici, dalla dichiarazione dello stato di emergenza.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo



REGIONE TOSCANA Consiglio Regionale

ORDINE DEL GIORNO n. 743 approvato nella seduta del Consiglio regionale del 21 dicembre 2023, collegato alla deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione).

OGGETTO: Area 5 - Inclusione e coesione - Progetto 17 "Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali". Enti del Terzo Settore e Misericordie.

Il Consiglio regionale

Vista la deliberazione 21 dicembre 2023, n. 91 (Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale "DEFER" 2024. Approvazione);

Vistane l'Area 5 - Inclusione e coesione - Progetto 17. Integrazione sociosanitaria e tutela dei diritti civili e sociali;

Considerato che in Toscana sono 26.588 le istituzioni non profit (Istat, 2017), di queste, le censite nei registri sono: 3.345 al registro regionale del volontariato, 2.827 al registro della promozione sociale, 571 al registro delle cooperative sociali e 1.484 all'anagrafe delle Onlus (dati Cesvot aggiornati a novembre 2020); Firenze, Lucca, Pisa, Arezzo e Pistoia sono le provincie con il più alto numero di organizzazioni del terzo settore;

Premesso che complessivamente nella regione sono attivi 258mila volontari e sono oltre 46mila i dipendenti di enti non profit (Istat, 2021); la Toscana registra una presenza di organizzazioni non profit tra le più alte in Italia (71 ogni 10mila abitanti a fronte del 55,4 nazionale) e una spiccata propensione al volontariato (1.253 volontari ogni 10mila residenti, contro la media nazionale di 911);

Ricordato che il tasso di volontariato è pari al 14 per cento (a livello nazionale è 12,6 per cento, Istat 2014), e che si articola per l'8,2 per cento in volontariato organizzato (circa 270mila persone) e per il 6,8 per cento in volontariato individuale (222mila persone, da non dimenticare che esiste una quota di persone che svolge attività sia in forma organizzata che individuale);

Considerato che il terzo settore concorre a garantire il benessere dei cittadini toscani operando, come principali ambiti di intervento, nel campo dei servizi socio-sanitari, della tutela dell'ambiente, dei beni culturali, della protezione civile, promozione dei diritti, accoglienza, solidarietà internazionale;

Evidenziato che per fronteggiare gli effetti devastanti degli eventi alluvionali del 2 novembre u.s., vi è stata una enorme mobilitazione da parte del volontariato nelle aree colpite da esondazioni, non solo con uomini e donne messi a disposizione, ma anche con idrovore e mezzi speciali ed aprendo le proprie sedi come punto di raccolta di beni di prima necessità;

Preso atto che gli Enti del Terzo Settore (ETS), in particolare quelli legati ad attività di soccorso come ad esempio le Misericordie, specialmente nelle aree interne, sovente assumono la funzione di primo e fondamentale presidio sociale delle comunità;

Impegna la Giunta regionale

a reperire ulteriori risorse per sostenere le attività degli Enti del Terzo Settore, in particolare di quelli legati ad attività sociali e di soccorso, che operano quotidianamente su tutto il territorio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.

IL PRESIDENTE
Antonio Mazzeo

MODALITÀ TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI DESTINATI ALLA PUBBLICAZIONE

Con l'entrata in vigore dal 1 gennaio 2008 della L.R. n. 23 del 23 aprile 2007 "Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 (Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti)", cambiano le tariffe e le modalità per l'invio degli atti destinati alla pubblicazione sul B.U.R.T.

Tutti gli Enti inserzionisti devono inviare i loro atti per la pubblicazione sul B.U.R.T. in formato esclusivamente digitale. Le modalità tecniche per l'invio elettronico degli atti destinati alla pubblicazione sono state stabilite con Decreto Dirigenziale n. 5615 del 12 novembre 2007. **L'invio elettronico avviene mediante interoperabilità dei sistemi di protocollo informatici (DPR 445/2000 artt. 14 e 55) nell'ambito della infrastruttura di Cooperazione Applicativa Regionale Toscana. Le richieste di pubblicazione firmate digitalmente (D.Lgs. 82/2005) devono obbligatoriamente contenere nell'oggetto ESCLUSIVAMENTE la dicitura "PUBBLICAZIONE BURT", hanno come allegato digitale l'atto di cui è richiesta la pubblicazione. Per gli enti ancora non dotati del protocollo elettronico, per i soggetti privati e le imprese la trasmissione elettronica deve avvenire esclusivamente tramite posta certificata (PEC) all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it**

Il materiale da pubblicare deve pervenire all'Ufficio del B.U.R.T. entro il mercoledì per poter essere pubblicato il mercoledì della settimana successiva.

Il costo della pubblicazione è a carico della Regione.

La pubblicazione degli atti di enti locali, altri enti pubblici o soggetti privati obbligatoria per previsione di legge o di regolamento è effettuata senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

I testi da pubblicare, trasmessi unitamente alla istanza di pubblicazione, devono possedere i seguenti requisiti formali:

SPECIFICHE TECNICHE PER L'INVIO DEGLI ATTI AL B.U.R.T

I documenti che dovranno pervenire ai fini della pubblicazione sul B.U.R.T. devono seguire i seguenti parametri

FORMATO

A4

Verticale

Times new roman

Corpo **10**

Interlinea esatta **13 pt**

Margini **3 cm** per lato

Il CONTENUTO del documento deve essere poi così composto

NOME ENTE

TIPOLOGIA ATTO (DELIBERAZIONE-DECRETO-DETERMINAZIONE-ORDINANZA- AVVISO ...)

NUMERO ATTO e DATA (se presenti)

OGGETTO dell'atto

TESTO dell'atto

FIRMA dell'atto in fondo allo stesso

NON DEVONO essere inseriti numeri di pagina e nessun tipo di pièdipagina

Per il documento che contiene allegato/allegati, è preferibile che gli stessi siano inseriti nello stesso file del documento in ordine progressivo (allegato 1, allegato 2...). In alternativa potranno essere inseriti in singoli file nominati con riferimento all'atto (<nomefile_atto>_Allegato1.pdf, <nomefile_atto>_Allegato2.pdf, ", ecc.)

ALLEGATI: FORMATO PAGINA A4 girato in verticale - MARGINI 3cm PER LATO

IL FILE FINALE (testo+allegati) deve essere redatto in **formato PDF/A**